VERBALE DI ACCORDO

In data 27.06.2012 si sono incontrati :

1) Società Würth S.r.l. - Via Stazione 51 39044 EGNA(BZ) rappresentata dal Dott. Giorgio Cosi e dall'Avv. Andrea Maculan incaricati dall' Amministratore delegato Dott. Nicola Piazza e dal Dott. Alberto Petrera per nome – conto – interesse della Unione commercio turismo servizi di Bolzano

e

2) OO.SS – Filcams LHFD CGIL – AGB / Bolzano in persona di chi legittimamente la rappresenta: signor Maurizio Surian

3) OO.SS – Fisascat CISL – SGB / Bolzano in persona di chi legittimamente la rappresenta: signor Gianfranco Brotto

4) OO.SS – Uiltucs UIL – SGK / Bolzano in persona di chi legittimamente la rappresenta: signor Remigio Servadio

5) OO.SS – ASGB Commercio / Bolzano in persona di chi legittimamente la rappresenta: signor Alessandro Piras

PREMESSO CHE

- con lettera datata 21.06.2012 la Società ha attivato la procedura di riduzione di personale ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991, per n. 55 dipendenti;

- i motivi che hanno determinato l'esubero di personale, come comunicato nella sopra citata lettera, da intendersi qui integralmente richiamata, sono da ricercarsi essenzialmente nel consolidamento di uno scenario economico caratterizzato da una forte contrazione di ordini, unitamente alla riduzione di fatturato e risultato operativo, con inderogabile necessità di attivare un piano di risanamento generale;

- le parti, a seguito di formale richiesta delle OO.SS., si sono incontrate in osservanza dei termini di cui alla Legge n. 223/1991, per discutere le motivazioni alla base dell'attivazione della procedura.

TUTTO CIO' PREMESSO SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

2. Le OO.SS. prendono atto delle oggettive ragioni che hanno indotto la Società ad attivare la procedura di mobilità prevista dalla Legge n. 223/1991.

3. In considerazione di quanto sopra, le parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 223/1991, convengono che l'individuazione dei dipendenti da collocare in mobilità avvenga esclusivamente con il criterio della non opposizione, ossia su base volontaria. Si conviene inoltre che i singoli lavoratori posti in mobilità secondo il criterio pocanzi citato, saranno individuati dall'azienda tenendo conto delle esigenze tecniche produttive ed organizzative nonché della fungibilità delle figure professionali e delle mansioni individuate quali in esubero durante la procedura di mobilità. Tali lavoratori, che si impegneranno a non impugnare la risoluzione, giusta conciliazione avanti alla DPL. competente, godranno di un incentivo all'esodo nei termini sotto indicati.

4. La Società darà corso alla comunicazione individuale di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di un numero massimo di 35 unità lavorative in esubero, come individuate in applicazione del punto 3 e che verranno indicate nominativamente alle OO.SS: alla chiusura della mobilità stessa.

5. In accoglimento alle istanze sindacali le parti confermano che ai collaboratori che con le modalità di non opposizione e di compatibilità di cui al precedente punto 3, verrà assegnato a ciascun lavoratore una somma forfettariamente determinata a titolo di incentivo all'esodo. Detta corresponsione sarà confermata in sede di conciliazione a fronte delle citate rinunce. Tale incentivo all'esodo forfettario ai soli fini della determinazione del suo importo sarà modulato in riferimento al momento della cessazione e della permanenza in mobilità e per la durata della stessa conseguente al presente accordo; resta altresì inteso che ove l'adesione alla mobilità avvenisse successivamente al 31.07.2012 la somma relativa all'incentivo verrà riproporzionata in diminuzione.

6. Nel caso in cui vi fossero interventi legislativi che incidessero e modificassero i diritti dei lavoratori conseguenti al presente accordo, le parti si incontreranno nuovamente per individuare le misure da adottarsi.

7. Tale importo, calcolato secondo i criteri già descritti, verrà dilazionato su base mensile e limitatamente al periodo di permanenza del lavoratore nelle liste di mobilità. Il personale dipendente, che verrà individuato nel corso del periodo di apertura della mobilità, conferma l'esplicita ed integrale adesione, di tutto quanto definito nel presente accordo, nonché alla contestuale rinuncia all'impugnativa, rivalsa o altra pretesa a qualsiasi titolo, del provvedimento di risoluzione adottato dall'azienda in applicazione dell'intesa raggiunta a conclusione della procedura di mobilità. Tale adesione ed atto di rinuncia individuale avviene in sede sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, C.p.C., con l'apposizione della firma individuale per accettazione delle risoluzioni dei rapporti di lavoro e di tutto quanto previsto nel presente accordo, da parte dei singoli lavoratori interessati.

8. L'entrata in mobilità verrà concordata di volta in volta tra l'azienda ed il lavoratore al fine di contemperare le reciproche esigenze, potendo variare dalla data di inizio di validità del presente accordo fino al prossimo 30 novembre 2012.

La Wuerth S.r.l. in persona di Giorgio Cosi, viene delegata al deposito degli atti di rinuncia presso il competente Servizio Lavoro della Provincia di Bolzano.

Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano e riconoscono che la procedura di mobilità di cui in premessa deve intendersi esperita e conclusa all'interno della fase sindacale ed espressamente convengono che l'intesa realizza le finalità e gli effetti di cui ai disposti tutti della Legge n. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

Filcams LHFD CGIL – AGB Maurizio Surian

Fisascat CISL – SGB Gianfranco Brotto

Uiltucs UIL – SGK Remigio Servadio

ASGB Commercio Alessandro Piras

WÜRTH S.R.L.

Andrea Maculan Giorgio Cosi

Unione commercio turismo servizi di Bolzano

Alberto Petrera